PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 23.07.2021

Circolare 12/2021
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: la richiesta del nuovo Contributo a fondo perduto: automatico e "alternativo".

Il D.L. 73/2021 cd. "Decreto Sostegni bis" (appena convertito in legge) ha introdotto nuovamente un contributo a fondo perduto rivolto a tutte le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. E' stato previsto il riconoscimento, tra l'altro, di due nuove tipologie di contributo:

- un contributo a fondo perduto "automatico" a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. "Decreto Sostegni", di ammontare pari a quanto riconosciuto in precedenza. **Per ricevere l'erogazione di questo contributo non è necessario compiere alcuna attività;**
- un contributo a fondo perduto (Contributo Sostegni bis attività stagionali), "alternativo" a quello "automatico", spettante ai titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% **nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Per ricevere l'erogazione di questo contributo è invece necessario inoltrare apposita istanza con I dati richiesti;**

Il contributo massimo spettante non può eccedere i 150.000 euro. Chi avesse invece già cessato la partita IVA alla data del 26/05/2021 non ha diritto al contributo.
I soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate eroga automaticamente il contributo Sostegni bis "automatico" e che sono in possesso dei requisiti per il "Contributo Sostegni bis attività stagionali", possono presentare l'apposita istanza entro il 2.9.2021 per richiedere tale ultimo contributo. In questo caso - poiché i due contributi a fondo perduto sono alternativi – il contributo Sostegni bis attività "stagionali" (anche se non riguarda solo le attività stagionali) erogato è pari al contributo determinato in base ai dati contenuti nell'istanza, diminuito dell'importo del contributo Sostegni bis automatico percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del "Contributo Sostegni bis attività stagionali" (cioè del contributo "alternativo").
I soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per i quali non è quindi prevista l'erogazione del contributo Sostegni bis automatico, se risultano in possesso dei requisiti previsti per il "Contributo Sostegni bis attività stagionali (detto "alternativo"), possono accedere a tale contributo presentando l'apposita istanza. In questo caso, il "Contributo Sostegni bis attività stagionali" erogato è pari all'importo totale determinato in base ai dati indicati sull'istanza.

Il funzionamento del "Contributo a fondo perduto" è il seguente:

a) si calcola la perdita di fatturato, IVA esclusa;
b) solo se questa supera il 30% si procede con il calcolo, altrimenti non si ha diritto al contributo;
c) una volta calcolata la perdita di fatturato annuale, si divide la stessa per 12, ottenendo la "perdita media mensile";
d) sulla "perdita media mensile" si applicano, in base all'ammontare dei propri ricavi/compensi del 2019, le percentuali sottoindicate, il risultato che si ottiene è il contributo spettante.

Le percentuali spettanti, da applicare alla media mensile di perdita di fatturato, sono le seguenti:

Scaglione di ricavi/compensi 2019	**Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)%**	**Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)**
Fino a 100.000 €	60%	90%
Oltre 100.000 € fino a 400.000 €	50%	70%
Oltre 400.000 € fino a 1 milione €	40%	50%
Oltre 1.000.000 € fino a 5.000.000 €	30%	40%
Oltre 5.000.000 € fino a 10.000.000 €	20%	30%

Per i soggetti che avessero iniziato l'attività nel corso del 2019, la media mensile del 2019 sarà calcolata solo sui mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

I soggetti obbligati agli adempimenti Iva che intendono presentare l'istanza al contributo Sostegni bis attività stagionali devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica Iva (cosiddetta "Lipe") relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

Nella compilazione dell'Istanza è inoltre richiesta l'indicazione di **tutti** gli Aiuti di Stato percepiti fino al momento della presentazione dell'istanza.

Per la valutazione dell'opportunità dell'eventuale istanza del contributo "alternativo" sarà necessario dare incarico allo Studio e predisporre ed inviare una apposita istanza per via telematica fino al 2 settembre 2021 che lo Studio predisporrà per conto dei Clienti che ne faranno richiesta (alla tariffa di euro 220 oltre all'1,5% sull'ammontare del contributo).

Per comunicare/confermare allo Studio la volontà di conferire l'incarico per la valutazione dell'opportunità dell'eventuale istanza del contributo "alternativo", che potrete anticipare telefonicamente, dovrete firmare ed inviare la presente lettera firmata entro il 29.07.2021.

Firma del cliente per conferimento dell'incarico
.....

Il contributo alternativo o la differenza dello stesso sul contributo automatico, **oltre ad essere materialmente incassato sul conto corrente, può essere irrevocabilmente richiesto in compensazione. Vi chiediamo quindi di volerci indicare qui sotto la Vs. scelta**.

☐	☐
Incasso contributo su c/c - Indicare IBAN	**Utilizzo del contributo in compensazione (alternativo a incasso su c/c)**

I **Clienti con contabilità tenuta esternamente** dovranno compilare con i dati richiesti la scheda allegata alla presente e trasmetterla allo Studio firmate dal Legale rappresentante entro il 29.07.2021.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

Dati per la richiesta del "Contributo a fondo perduto"
(da rendere allo studio entro il 29.07.2021)

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai **titolari di partita Iva** con **ricavi non superiori a 10 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, se si subìta una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% **nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.** L'importo del contributo è compreso tra il 60% e il 20% della riduzione di fatturato medio mensile (o dal 90% al 30% in caso di mancata percezione del primo "Contributo a fondo perduto DL "Sostegni"), si applica quindi tale percentuale sul Delta diviso per 12, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente e precisamente:

Scaglione di ricavi/compensi 2019	**Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)%**	**Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)**
Fino a 100.000 €	60%	90%
Oltre 100.000 € fino a 400.000 €	50%	70%
Oltre 400.000 € fino a 1 milione €	40%	50%
Oltre 1.000.000 € fino a 5.000.000 €	30%	40%
Oltre 5.000.000 € fino a 10.000.000 €	20%	30%

La richiesta potrà avvenire per via telematica a mezzo di un intermediario abilitato (con delega).
Il compenso richiesto dallo Studio, oltre alla parte fissa pari ad euro 220,00, è commisurato al contributo che verrà percepito, applicando a tale contributo la percentuale dell'1,5%.

NOMINATIVO CLIENTE ……

Importo dei ricavi dell'anno 2019 (solo conti rientranti nella voce A.1 del bilancio CEE, esclusi altri ricavi e proventi, incremento rimanenze, proventi finanziari, ecc) (**inferiore a 10 milioni di euro)**	……

Dati IVA del periodo 01/04/2019-31/03/2020	
1. **Fatturato IVA esclusa** (si badi bene "fatturato" e non "ricavi"). L'importo va individuato nel registro IVA vendite, senza computare i corrispettivi (vedi dopo). Vanno computate anche le fatture escluse art. 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, nonché le fatture non imponibili e le fatture fuori campo IVA. Importi non soggetti art. 15: - Si escludono le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate - Rilevano i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) e le imposte di bollo addebitati in fattura al cliente	……
2. Importo dei **corrispettivi del periodo** (IVA inclusa)	……
3. Importo dei **corrispettivi del periodo** (IVA esclusa)	……
4. Importo delle **fatture per vendita cespiti registrate nel periodo**	……

Dati IVA del periodo 01/04/20-31/03/21	
5. **Fatturato IVA esclusa** (si badi bene "fatturato" e non "ricavi"). L'importo va individuato nel registro IVA vendite, senza computare i corrispettivi (vedi dopo). Vanno computate anche le fatture escluse art. 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, nonché le fatture non imponibili e le fatture fuori campo IVA. Importi non soggetti art. 15: - Si escludono le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate - Rilevano i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) e le imposte di bollo addebitati in fattura al cliente	……
6. Importo dei **corrispettivi del periodo** (IVA inclusa)	……
7. Importo dei **corrispettivi del periodo** (IVA esclusa)	……
8. Importo delle **fatture per vendita cespiti registrate nel periodo**	……

Si elencano in apposito allegato la descrizione e l'importo degli Aiuti di stato ricevuti.

Firma del cliente per conferimento incarico e attestazione di veridicità dei dati comunicati

……

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24032 CLUSONE - Via N. Zucchelli, 2 - Tel. 039/2351611 - Fax 039/2351616
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it